



Bruxelles, 5.7.2018
COM(2018) 516 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**relativa agli "impegni sulla fiducia nelle statistiche" degli Stati membri, in conformità al
regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2009**

1. INTRODUZIONE

1.1. Regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee

La base giuridica della presente relazione è il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee¹ e in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, a norma del quale:

"Gli impegni degli Stati membri sono monitorati regolarmente dalla Commissione sulla base di relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri e sono aggiornati ove necessario.

In caso di mancata pubblicazione di un impegno entro il 9 giugno 2017, uno Stato membro trasmette alla Commissione e pubblica una relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del codice delle statistiche e, se del caso, sugli sforzi compiuti per l'assunzione di un impegno. Tali relazioni sullo stato di avanzamento sono aggiornate regolarmente, e almeno ogni due anni dopo la loro pubblicazione iniziale.

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sugli impegni pubblicati e, ove opportuno, sulle relazioni sullo stato di avanzamento entro il 9 giugno 2018 e in seguito ogni due anni."

La presente relazione è la prima ad essere stata redatta conformemente alla disposizione summenzionata.

1.2. Contesto storico

a) Codice delle statistiche europee

Il codice delle statistiche europee² fissa le norme per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee. Esso si basa su una definizione comune di qualità in ambito statistico elaborata dal sistema statistico europeo (SSE) e riguarda tutti i settori pertinenti del contesto istituzionale, i processi di produzione delle statistiche e i risultati delle statistiche ufficiali europee. Il contesto istituzionale è il settore più pertinente nel quadro dell'impegno, in quanto i fattori istituzionali e organizzativi influenzano sensibilmente l'efficacia e la credibilità di un'autorità statistica in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee.

Il codice delle statistiche europee è stato approvato dal comitato del programma statistico il 24 febbraio 2005 ed è stato rivisto dal comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE) il 28 settembre 2011 e, successivamente, il 16 novembre 2017. Unitamente alla nuova versione del codice del 2011, il comitato dell'SSE ha approvato il quadro di garanzia della qualità, che fornisce orientamenti su come attuare il codice delle statistiche europee.

Il codice, che le autorità statistiche dell'SSE si sono impegnate ad osservare, rappresenta il cardine del quadro comune della qualità dell'SSE. Sono state introdotte revisioni paritetiche (*peer reviews*) sistematiche per esaminare la conformità al codice e i progressi compiuti vengono monitorati attraverso relazioni annuali trasmesse al comitato dell'SSE. L'importanza della conformità al codice è stata ulteriormente sottolineata quando, nel settembre 2016, il comitato dell'SSE ha adottato la dichiarazione sulla qualità.

Eurostat monitora la conformità al codice delle statistiche europee mediante revisioni paritetiche. Un primo ciclo di revisioni si è svolto tra il 2006 e il 2008 per valutare la

¹ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

² <http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-32-11-955>.

conformità dell'istituto nazionale di statistica (INS) ai principi da 1 a 6 e 15 del codice, cui è seguito tra il 2013 e il 2015 un secondo ciclo di revisioni paritetiche che riguardava tutti i 15 principi del codice, unitamente agli INS e alle altre autorità statistiche nazionali. Eurostat continuerà a monitorare ogni anno le misure di miglioramento adottate in seguito a questo secondo ciclo fino alla fine del 2019, anno entro cui tutte le misure in questione dovranno essere state attuate. Lo stesso Eurostat, che è soggetto al monitoraggio parallelo del Comitato consultivo europeo per la governanza statistica, è stato sottoposto a revisione nel corso di entrambi i cicli.

La Commissione (Eurostat) redige annualmente relazioni di monitoraggio sulla conformità degli INS al codice. La relazione annuale dell'ESGAB riguarda i progressi compiuti nell'ambito del sistema statistico europeo nel suo complesso e di Eurostat in particolare. I risultati dell'esercizio annuale di monitoraggio fanno parte della valutazione generale delle statistiche dell'UE presentata al Consiglio ECOFIN in autunno. Nel 2008³, e successivamente nel 2016⁴, la Commissione ha riferito al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del codice delle statistiche europee e sul coordinamento nell'ambito dell'SSE.

b) Impegno sulla fiducia nelle statistiche

La Commissione ha presentato il concetto di impegno sulla fiducia nelle statistiche ("impegno") per la prima volta in una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Rafforzamento della gestione della qualità delle statistiche europee", del 15 aprile 2011⁵. Gli impegni sono stati concepiti come un mezzo per responsabilizzare i governi nazionali in merito al livello di conformità di un paese al codice delle statistiche europee, creando così un collegamento (in precedenza assente) tra il codice e i governi. Il valore aggiunto degli impegni consisteva infatti nell'assicurare un collegamento con il governo e garantire quindi generalmente gli aspetti istituzionali dei principi statistici del codice che esulavano dal controllo delle autorità statistiche stesse. In tale comunicazione la Commissione ha anche suggerito, tra le misure volte a rafforzare la fiducia del pubblico nelle statistiche europee, di rivedere il quadro giuridico, ossia il regolamento (CE) n. 223/2009, e il concetto di impegni ivi introdotto. Il Consiglio ha espresso sostegno al proposito di introdurre impegni e di rivedere il regolamento (CE) n. 223/2009.

Prima di adottare la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 223/2009, la Commissione ha coinvolto ampiamente gli Stati membri nelle discussioni sulla possibile forma degli impegni. La relazione che introduce la proposta si riferisce alla comunicazione del 2011 e propone l'introduzione di impegni "per rendere attenti i governi nazionali al loro ruolo e alla loro corresponsabilità di garanti della credibilità delle statistiche ufficiali, nel rispetto dell'indipendenza degli istituti nazionali di statistica."

Nel 2015 la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri hanno proseguito le discussioni nell'ambito dell'SSE allo scopo di garantire l'efficacia e l'efficienza degli strumenti e dei facilitatori di cui al regolamento (CE) n. 223/2009, tra cui gli impegni sulla fiducia nelle statistiche.

A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009, gli impegni sono strumenti che "mirano inoltre a garantire la fiducia del pubblico nelle statistiche europee e a compiere progressi nell'attuazione dei principi statistici contenuti nel codice delle statistiche"

³ COM(2008) 621 definitivo del 7.10.2008: relazione 2008 della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del codice delle statistiche europee.

⁴ COM(2016) 114 final del 7.3.2016: relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del codice delle statistiche europee e sul coordinamento nell'ambito del sistema statistico europeo.

⁵ COM(2011) 211.

e devono essere introdotti sia dagli Stati membri che dalla Commissione. Inoltre il considerando 17 del regolamento modificativo (UE) n. 2015/759⁶ prevede che gli impegni includano "impegni specifici del governo di tale Stato membro a migliorare o mantenere le condizioni per l'attuazione del codice delle statistiche."

2. PANORAMICA DEGLI IMPEGNI SULLA FIDUCIA E DELLE RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

2.1. Forma dell'impegno

A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 223/2009, gli Stati membri sono tenuti ad assumere e pubblicare un impegno sulla fiducia nelle statistiche o almeno a trasmettere alla Commissione e pubblicare una relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del codice delle statistiche e sugli sforzi compiuti per l'assunzione di un impegno. Poiché il regolamento non contempla norme sulla forma dell'impegno, gli Stati membri sono liberi di scegliere tra diverse alternative, purché venga raggiunto l'obiettivo di aumentare la fiducia del pubblico per mezzo di un impegno da parte dei governi a creare le condizioni per fornire statistiche di qualità elevata.

Fatta salva tale condizione, la nozione di impegni sulla fiducia nelle statistiche può costituire uno strumento molto utile, indipendentemente dal fatto che uno Stato membro opti per un impegno "autonomo", chiarisca dove l'impegno possa essere rinvenuto nel diritto nazionale o trasmetta una relazione sullo stato di avanzamento. Ciascuna di queste opzioni può conseguire l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dei governi in merito al codice delle statistiche e all'importanza di statistiche indipendenti.

Per quanto riguarda l'approccio che adottano in relazione alla forma dell'impegno, gli Stati membri rientrano in due gruppi principali: quelli che hanno assunto impegni "autonomi" e quelli che hanno dichiarato che l'impegno è costituito da alcuni dei loro atti legislativi. Alcuni paesi del secondo gruppo hanno affermato il proposito di non assumere impegni "autonomi", mentre altri hanno indicato che intendono comunque assumerli.

2.2. Impegni "autonomi" sulla fiducia

Finora sono stati pubblicati i seguenti impegni "autonomi" sulla fiducia, elencati in ordine cronologico, nei seguenti Stati membri:

Grecia: l'impegno greco sulla fiducia nelle statistiche⁷ è stato sottoscritto il 29 febbraio 2012 dal primo ministro greco e dal membro della Commissione europea responsabile per la Fiscalità, l'unione doganale, l'audit e la lotta antifrode. Questo è stato il primo impegno ed è stato emesso già prima che la Commissione avesse adottato la sua proposta di modifica del regolamento (CE) n. 223/2009. L'impegno greco riveste anche un'importanza speciale, in quanto è controfirmato da un membro della Commissione europea. Prevede impegni solenni assunti dal governo, accompagnati da misure concrete (riportate in un allegato) che riguardano in particolare le modifiche della legge statistica. Il governo greco riferisce alla Commissione (Eurostat) in merito all'attuazione di tali misure.

⁶ Regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 90).

⁷ <http://www.statistics.gr/documents/20181/c5b9264e-815e-4f74-9955-467d14cad474> (disponibile solo in inglese).

Svezia: l'impegno sulla fiducia nelle statistiche⁸ è stato presentato nella legge finanziaria del governo svedese per il 2017; inoltre è stato pubblicato successivamente sul sito web dell'istituto di statistica svedese. Nella legge finanziaria il governo descrive il proprio impegno a infondere fiducia nelle statistiche ed elenca le misure in corso di adozione per migliorare il coordinamento del sistema statistico e il follow-up della qualità, chiarendo inoltre la responsabilità dell'INS svedese per quanto concerne il coordinamento delle statistiche e introducendo misure di controllo della qualità da attuare.

Slovenia: il 5 gennaio 2017 il governo sloveno ha adottato l'impegno sulla fiducia nelle statistiche⁹ che è stato in seguito pubblicato, assieme alla relativa sintesi per i cittadini, sul sito web dell'istituto statistico sloveno. L'impegno si basa sul fatto che, in Slovenia, il contesto istituzionale opportuno per l'attuazione delle statistiche ufficiali si crea applicando i principi dell'indipendenza professionale, dell'adeguatezza delle risorse, di un mandato per la rilevazione di dati, della riservatezza statistica, dell'imparzialità e dell'obiettività, come stabilisce la legge sulle statistiche nazionali.

Irlanda: l'impegno irlandese sulla fiducia nelle statistiche¹⁰ è stato adottato dal governo dell'Irlanda il 30 maggio 2017 ed è stato successivamente pubblicato sul sito web dell'istituto statistico irlandese. Riferendosi al regolamento (CE) n. 223/2009 e alla legge sulle statistiche nazionali, il governo irlandese riconosce l'importanza di statistiche indipendenti, obiettive e attendibili in quanto bene comune, riconosce il ruolo delle statistiche ufficiali nel permeare processi decisionali e dibattiti efficaci nell'ambito del governo, delle imprese e della società e valorizza il ruolo del *National Statistics Board* (Consiglio nazionale statistico) nell'indicare la direzione strategica al sistema statistico irlandese.

Belgio: il 31 maggio 2017 l'impegno belga sulla fiducia¹¹ è stato approvato dal Comitato consultivo e pubblicato successivamente sul sito web dell'istituto federale belga di statistica. Con il loro impegno sulla fiducia nelle statistiche, il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità si sono impegnati a compiere ogni sforzo per garantire i principi fondamentali e la qualità elevata delle statistiche pubbliche.

Romania: l'impegno rumeno sulla fiducia è stato adottato dal governo nazionale nel corso della sua riunione del 9 giugno 2017¹². e prevede un fermo impegno da parte di tale governo a garantire e difendere l'indipendenza professionale dell'istituto nazionale di statistica e di altri produttori di statistiche ufficiali, nonché a garantire il diritto e l'obbligo del presidente dell'istituto nazionale di statistica di svolgere i compiti professionali e di gestione connessi alla produzione di statistiche ufficiali nazionali.

Malta: il 17 maggio 2018 il primo ministro ha sottoscritto l'impegno sulla fiducia nelle statistiche per il governo maltese¹³. Quest'ultimo ha riconosciuto che le statistiche europee

⁸ <http://www.scb.se/contentassets/bbe78b2a144143c7955b165f76fb4d52/regeringens-atagande-om-att-skapa-fortroende-for-statistiken.pdf> e <http://www.scb.se/om-scb/samordning-av-europeisk-statistik-i-sverige/regeringens-atagande-om-att-skapa-fortroende-for-statistiken/> (disponibile solo in svedese).

Cfr. anche pagg. 28 e 29 della relazione annuale 2017 dell'INS svedese (*Official Statistics of Sweden*): http://www.scb.se/contentassets/fd60f41a3abc4d2c8a791e425357ba5b/ov9999_2017a01_br_x43br1802.pdf (descrizione dell'impegno in inglese).

⁹ <http://www.stat.si/StatWeb/en/News/Index/6458> (disponibile solo in inglese e in sloveno).

¹⁰ <http://cso.ie/en/media/csoie/aboutus/documents/CoCS.pdf> (disponibile solo in inglese).

¹¹ <https://statbel.fgov.be/en/about-statbel/quality/commitment-confidence> (disponibile solo in inglese, francese, tedesco e neerlandese).

¹² http://www.insse.ro/cms/files/eurostat/angajament_de_sprinjirea_credibilitatii_statisticii_oficiale_nationale.pdf (disponibile solo in rumeno).

¹³ <https://nso.gov.mt/en/nso/Pages/Commitment-on-Confidence.aspx> e

https://msa.gov.mt/en/public_information/Pages/Commitment-on-Confidence.aspx (disponibile solo in inglese).

sono sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi di cui all'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al regolamento (CE) n. 223/2009, valorizzando i ruoli del Consiglio dell'Autorità statistica maltese e dell'istituto nazionale di statistica nel fornire una direzione strategica al sistema statistico maltese, promuovendone l'ulteriore sviluppo. Il governo nazionale si è inoltre impegnato a continuare a garantire l'indipendenza professionale dell'istituto summenzionato, a sostenerlo nel mantenere o migliorare le condizioni per l'attuazione del codice e a creare condizioni affinché l'istituto nazionale di statistica possa accedere a dati di fonti amministrative e di altra natura per sviluppare e produrre statistiche di elevata qualità in tutti gli ambiti e, nel contempo, ridurre l'onere per le persone, le famiglie e le imprese rispondenti.

Gli impegni "autonomi" assunti variano sensibilmente in termini di forma, contenuto e lunghezza, il che è del tutto coerente con l'obiettivo di considerare le caratteristiche specifiche dei sistemi statistici nazionali. Si può inoltre osservare che gli impegni in vigore, pur presentando questa varietà, si ispirano a impegni precedenti e ai due possibili modelli proposti dalla Commissione (Eurostat) nel 2012.

Uno degli elementi dei modelli è costituito dall'intenzione di assumere nuovamente l'"impegno sulla fiducia nelle statistiche" qualora vengano individuate eventuali esigenze pertinenti di miglioramento.

In tale contesto è interessante notare che due paesi candidati, Albania e Montenegro, hanno recentemente assunto impegni "autonomi" sulla fiducia, a dimostrazione del fatto che tali impegni sono riconosciuti come buone prassi al di là delle frontiere attuali dell'Unione europea.

2.3. Normative nazionali che costituiscono l'impegno

Nelle loro comunicazioni quindici Stati membri hanno dichiarato che determinati atti della propria normativa costituiscono l'impegno sulla fiducia nelle statistiche; pertanto alcuni di essi hanno annunciato che non assumeranno un impegno "autonomo". La maggior parte di questi quindici Stati membri ha indicato chiaramente gli articoli specifici che costituiscono i rispettivi impegni e ha fornito spiegazioni supplementari.

Per assumere un impegno si può praticare anche questa opzione, purché siano soddisfatte determinate condizioni: in particolare, la normativa in questione deve contemplare l'elemento politico dell'impegno, come meglio descritto nel considerando 17 del regolamento modificativo (UE) 2015/759.

Il considerando 17 spiega le motivazioni alla base dell'introduzione degli impegni nel regolamento (CE) n. 223/2009 e fornisce ulteriori orientamenti sulla loro assunzione e sui relativi contenuti, specificando l'esigenza di includere un elemento politico nell'impegno ("...impegni specifici del governo di tale Stato membro..."). Un decreto legge adottato dal governo può fornire già di per sé un elemento politico adeguato, mentre una legge statistica nazionale adottata dal parlamento potrebbe non essere sufficiente.

Nel suo dialogo con gli Stati membri che hanno scelto questa opzione, la Commissione ha osservato che, da quando hanno introdotto l'obbligo giuridico di assumere un impegno sulla fiducia, i governi sono diventati sensibilmente più consapevoli della loro responsabilità in merito alla qualità delle statistiche. Ciò si può dedurre dalle discussioni riferite sull'impegno tra l'istituto nazionale di statistica e il governo negli Stati membri in questione.

Nel proseguimento del dialogo, la Commissione valuterà se le disposizioni giuridiche pertinenti siano adeguate o meno per migliorare o mantenere le condizioni per l'attuazione del

codice delle statistiche. In tale contesto occorre considerare alcuni aspetti, ossia stabilire se le disposizioni affermino o meno chiaramente la necessità di istituire quadri di monitoraggio o di garanzia dell'alta qualità e se siano efficacemente integrate da misure di miglioramento e da autovalutazioni. Anche la procedura di adozione della normativa in questione può svolgere un ruolo, soprattutto se pone in evidenza il sostegno del governo nazionale.

Un altro aspetto importante è costituito dal fatto che un impegno sancito dalla normativa dovrebbe apportare un valore aggiunto al di là della legge stessa. Gli impegni non vanno intesi come mere promesse di osservanza della legge, che non produrranno l'effetto desiderato di mantenere la fiducia del pubblico nelle statistiche europee.

2.4. Relazioni degli Stati membri

L'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 223/2009 stabilisce che la Commissione deve monitorare regolarmente gli impegni degli Stati membri sulla base di relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri e aggiornati ove necessario. In caso di mancata assunzione e pubblicazione di un impegno entro il 9 giugno 2017, lo Stato membro interessato deve trasmettere alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del codice delle statistiche e, se del caso, sugli sforzi compiuti per l'assunzione di un impegno. Tali relazioni sullo stato di avanzamento devono essere pubblicate e aggiornate ogni due anni.

Tutti gli Stati membri hanno riferito alla Commissione (Eurostat) in merito all'impegno, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 223/2009. Nella maggior parte dei casi, le relazioni dei sei Stati membri che non hanno adottato un impegno "autonomo" né prevedono l'inserimento di un impegno nella loro legislazione lasciano aperta la possibilità di assumere un impegno in futuro.

La maggioranza degli Stati membri ha riferito, parallelamente alle rispettive comunicazioni, sull'attuazione delle misure di miglioramento del codice delle statistiche europee, in base a cui gli Stati membri segnalano alla Commissione (Eurostat) nel gennaio di ogni anno qualsiasi azione da loro intrapresa per dare seguito al processo di revisioni paritetiche. È inoltre necessario rendere pubblica la parte pertinente della relazione sulle revisioni paritetiche affinché funga da relazione sullo stato di avanzamento per quanto riguarda l'impegno.

a) Sviluppi notificati con maggiore frequenza dagli Stati membri

Molti Stati membri hanno notificato l'inserimento di articoli specifici relativi all'impegno nella normativa statistica nazionale. Per esempio hanno incluso un impegno giuridico esplicito a produrre e diffondere statistiche ufficiali di qualità elevata, mentre altri hanno segnalato l'inclusione di disposizioni specifiche sullo status dell'esperto nazionale di statistica, sull'indipendenza statistica e sul ruolo di coordinamento dell'INS in materia di statistiche ufficiali.

Le relazioni hanno altresì menzionato il recepimento nella normativa di una procedura chiara per attuare il codice delle statistiche nel sistema delle statistiche ufficiali e di un impegno a svilupparne la produzione conformemente al codice delle statistiche europee, al fine di mantenere la fiducia della società nelle statistiche ufficiali.

Alcuni Stati membri hanno riferito di essere ancora impegnati nel processo di revisione della normativa sulle statistiche per incorporarvi disposizioni che riflettano le modifiche derivanti dalla revisione del regolamento (CE) n. 223/2009 e in particolare gli impegni.

b) Esempi che illustrano sviluppi significativi o tipici

Poiché una descrizione dettagliata delle relazioni degli Stati membri esula dalla portata della presente relazione, gli esempi seguenti possono servire ad illustrare sviluppi significativi o tipici indotti dagli impegni (e possibilmente da altri sviluppi):

Danimarca: è prevista per il 1° luglio 2018 l'entrata in vigore di una legge riveduta sulle statistiche che contiene disposizioni specifiche sullo status dell'esperto nazionale di statistica, sull'indipendenza statistica e sul ruolo di coordinamento dell'INS in materia di statistiche ufficiali, oltre a prevedere una procedura chiara per attuare il codice delle statistiche nel sistema di statistiche ufficiali.

Spagna: nella legge sul programma statistico del 2018 è stato inserito un articolo specifico sull'impegno, che fa espressamente riferimento ai principi di qualità di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 e al codice delle statistiche europee come elementi necessari per mantenere la fiducia della società nelle statistiche a fini pubblici. È stata inoltre pubblicata una sintesi per i cittadini del programma del 2018, contenente un riferimento all'impegno.

Lettonia: il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore una nuova legge sulle statistiche che ha tenuto conto di diversi principi importanti del codice delle statistiche, ad esempio riaffermando e rafforzando l'indipendenza dell'INS, rendendo la conformità al codice delle statistiche un obbligo giuridico e apportando modifiche al contesto istituzionale. La relazione sottolinea come, proponendo la legge in base al proprio diritto di iniziativa, il governo abbia espresso il proprio appoggio politico a favore dei principi del codice delle statistiche.

Lituania: un progetto di legge redatto e approvato dal governo il 10 gennaio 2018 stabilisce i principi delle statistiche ufficiali, ossia l'indipendenza professionale, l'imparzialità e l'obiettività, la riservatezza statistica e l'adeguatezza delle risorse, riferendosi direttamente al regolamento (CE) n. 223/2009 e al codice delle statistiche europee, oltre a disporre molto chiaramente che il direttore generale e l'INS nel suo complesso devono godere della necessaria indipendenza professionale.

Slovacchia: il testo dell'impegno "autonomo" sulla fiducia è stato ultimato per la consultazione con il governo slovacco.

3. SINTESI E PROSPETTIVE

L'introduzione degli impegni sulla fiducia come strumento per garantire la fiducia del pubblico nelle statistiche europee e promuovere l'attuazione dei principi statistici stabiliti nel relativo codice ha aumentato la consapevolezza dei governi degli Stati membri in merito all'importanza del loro contributo per mantenere e migliorare la fiducia del pubblico nelle statistiche ufficiali.

Tutti gli Stati membri hanno debitamente riferito alla Commissione sulle loro attività e sui risultati conseguiti in merito agli impegni. Sebbene sette paesi abbiano già assunto impegni "autonomi", quindici hanno dichiarato quali atti legislativi costituiscano l'impegno dei rispettivi governi e sette hanno inviato la relazione richiesta. Per quanto riguarda gli Stati membri che hanno segnalato l'assunzione, nella normativa nazionale, dell'impegno sulla fiducia nelle statistiche, la Commissione (Eurostat) proseguirà il dialogo sull'elemento politico necessario. Alcuni paesi hanno inoltre segnalato che il loro governo è in procinto di assumere un impegno "autonomo".

In sintesi, la nozione di impegni sulla fiducia è ampiamente riconosciuta dagli Stati membri, che stanno compiendo i passi necessari per concretizzare il valore aggiunto del loro impegno attraverso la costituzione o il miglioramento di un collegamento istituzionale tra il loro governo e il codice delle statistiche europee. Si può prevedere che le garanzie supplementari che ne derivano, volte ad assicurare statistiche ufficiali di qualità elevata, produrranno l'effetto desiderato di rafforzare la fiducia del pubblico.

Le misure per mantenere e aumentare tale fiducia nelle statistiche europee continueranno ad essere fondamentali in futuro. I membri dell'SSE, nella loro missione di fornire informazioni

indipendenti sull'economia e sulla società, che siano di alta qualità e accessibili a tutti, devono interagire con gli utenti conformemente ai principi del codice delle statistiche europee. Lo strumento costituito dagli impegni sulla fiducia nelle statistiche, con il costante monitoraggio della Commissione (Eurostat), contribuirà ai diversi sforzi che i membri dell'SSE stanno compiendo per mantenere e migliorare la fiducia del pubblico nelle statistiche ufficiali. Gli impegni dovrebbero continuare ad assicurare al pubblico che gli istituti nazionali di statistica godono del pieno sostegno dei rispettivi governi per quanto concerne i loro sforzi volti a fornire statistiche di qualità elevata.